

Circolare n. 5_2014 del 22.01.2014

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: Bonus in arrivo per le PMI

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle **novità apportate dal "D.L. Destinazione Italia 1"**, uno dei tanti decreti di fine anno approvati dal Governo Letta.

Tale provvedimento introduce un bonus per le PMI (digital bonus) ed un bonus editoria, valido per tutte le persone fisiche.

Queste agevolazioni però non sono ancora operative in quanto si attendono i decreti attuativi affinché possano essere fruite dai contribuenti.

Digital bonus

L'art.6 del D.L. Destinazione Italia 1, con lo scopo di:

- favorire la digitalizzazione dei processi aziendali
- e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,

prevede specifici interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, concessi ad imprese per:

- l'acquisto di software,
- hardware,
- o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga;
- i voucher potranno anche finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

DIGITAL BONUS (art. 6, D.L. 145/2013)

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO VOUCHER DA 10.000 euro max

DIGITAL BONUS - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le sequenti spese sostenute:

- a) acquisto di software e hardware;
- b) **acquisto di servizi** che migliorino l'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga;
- c) **spese per la formazione qualificata**, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.

Dopo l'ok da parte dell'UE, con decreto del MEF, di concerto con il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, e con il Ministro dello Sviluppo Economico, viene concesso un finanziamento di 100 milioni di euro a livello nazionale.

La somma così individuata dal CIPE è **ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio** operanti nelle singole Regioni.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi.

Bonus editoria

L'art.9 del D.L. n. 145/2013 prevede, infine, specifiche misure per favorire la diffusione della lettura.

Dopo l'ok da parte dell'UE, verrà istituito un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con apposito decreto e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

Il **credito di è pari al 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare,** per un importo massimo per ciascun soggetto, <u>di euro 2.000</u>, di cui:

- euro 1.000, per i libri di testo scolastici ed universitari;
- ed euro 1.000, per tutte le altre pubblicazioni.

L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.

BONUS EDITORIA (art. 9, D.L. 145/2013)

<u>DETRAZIONE 19% IRPEF E IRES</u> Acquisto libri cartacei (spesa max 2.000 euro)

NOTA BENE - Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale o, comunque, già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Con apposito D.M., da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, **verranno definite le modalità** per:

- usufruire del credito d'imposta
- e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili;
- la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore;
- il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

L'intervento viene finanziato con 50 milioni di euro, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020, dei fondi strutturali comunitari.

Aspetti fiscali

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, nel corso del quale il beneficio è maturato.

Esso:

- non concorre alla formazione del reddito,
- né della base imponibile IRAP,
- non rileva ai fini del rapporto, di cui agli artt 61 e 109, comma 5, Tuir,
- ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione,** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/97.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....